

Causa C-47/21**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

28 gennaio 2021

Giudice del rinvio:

Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land di Ravensburg, Germania)

Data della decisione di rinvio:

8 gennaio 2021

Ricorrenti:

F. F.

B. A.

Resistenti:

C. Bank AG

Bank D. K. AG

Oggetto del procedimento principale

Contratto di credito ai consumatori – Informazioni da inserire – Direttiva 2008/48/CE – Diritto di recesso – Decadenza dal diritto di recesso – Esercizio abusivo del diritto di recesso – Obbligo di prestazione preventiva a carico del consumatore in caso di restituzione delle prestazioni ricevute a seguito della dichiarazione di recesso – Legittimazione al rinvio pregiudiziale di un giudice monocratico

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. In merito alla *fiction legis* di cui all'articolo 247, paragrafi 6, secondo comma, terza frase, e 12, primo comma, terza frase, dello Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (Disposizioni preliminari al codice civile tedesco; in prosieguo: l'«EGBGB»)
 - a) Se l'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, terza frase e paragrafo 12, primo comma, terza frase, dell'EGBGB, nella parte in cui prevedono che le clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE soddisfano i requisiti posti dall'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, prima e seconda frase, e paragrafo 12, primo comma, seconda frase, punto 2, lettera b), dell'EGBGB, sia incompatibile con l'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), e con l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE.

In caso di risposta affermativa:

- b) Se dal diritto dell'Unione, in particolare dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), e dall'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE discenda l'inapplicabilità dell'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, terza frase e paragrafo 12, primo comma, terza frase, dell'EGBGB, nella parte in cui prevedono che le clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE soddisfano i requisiti posti dall'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, prima e seconda frase, e paragrafo 12, primo comma, seconda frase, punto 2, lettera b), dell'EGBGB.

Indipendentemente dalla risposta alle questioni sub II. 1.a) e b):

2. In merito alle informazioni obbligatorie di cui all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE
 - a) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che l'importo giornaliero degli interessi da corrispondere che deve figurare nel contratto di credito risulti dal calcolo del tasso debitore convenuto e indicato nel contratto.
 - b) In merito all'articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48/CE:
 - aa) Se detta disposizione debba essere interpretata nel senso che le informazioni contenute nel contratto di credito e relative all'indennità da corrispondere in caso di rimborso anticipato del credito debbano essere sufficientemente precise da consentire al

consumatore di calcolare, quantomeno approssimativamente, l'importo dell'indennità da versare in caso di recesso anticipato.

(in caso di risposta affermativa alla precedente questione):

- bb) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera r), e l'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2008/48/CE ostino a una normativa nazionale, per effetto della quale, in caso di informazioni incomplete ai sensi del medesimo articolo 10, paragrafo 2, lettera r), il termine ai fini dell'esercizio del diritto di recesso inizi comunque a decorrere con la conclusione del contratto estinguendosi unicamente il diritto del creditore all'indennità relativa al rimborso anticipato del credito.
- c) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che debba essere indicato, espresso in valore numerico assoluto, il tasso d'interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito o, quantomeno, il tasso di riferimento applicabile (nel caso di specie, il tasso di base ai sensi dell'articolo 247 del BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco]), in base al quale viene determinato, per effetto di una maggiorazione, il tasso d'interesse di mora applicabile (nel caso di specie, di 5 punti percentuali in forza dell'articolo 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB) e il consumatore debba essere informato del tasso di riferimento (tasso di base) e della sua variabilità.
- d) Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera t), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito debbano essere indicati i requisiti di forma essenziali ai fini dell'accesso ad un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso.

Nel caso di risposta affermativa ad almeno una delle precedenti questioni sub II.2 da a) a d):

- e) Se l'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che il termine di recesso inizi a decorrere solo nel momento in cui le informazioni prescritte dall'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva medesima siano fornite in modo completo ed esatto.

In caso di risposta negativa:

- f) Quali siano i criteri che determinano l'inizio del decorso del termine di recesso nonostante l'incompletezza e l'inesattezza delle informazioni.

Nel caso di risposta affermativa alle precedenti questioni sub II.1.a) e/o ad almeno una delle questioni sub II.2 da a) a d):

3. In merito alla decadenza dal diritto di recesso ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE:

- a) Se il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE sia soggetto a decadenza.

In caso affermativo:

- b) Se la decadenza consista in una limitazione temporale del diritto di recesso, necessariamente disciplinata da una legge del Parlamento.

In caso di risposta negativa:

- c) Se l'eccezione di decadenza presupponga *ratione personae* che il consumatore fosse al corrente della persistenza del proprio diritto di recesso ovvero debba quantomeno rispondere per grave negligenza della propria ignoranza.

In caso di risposta negativa:

- d) Se la possibilità per il creditore di fornire *a posteriori* al mutuatario le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), della direttiva 2008/48/CE, consentendo in tal modo che il termine di recesso inizi a decorrere, osti all'applicazione in buona fede delle norme sulla decadenza.

In caso di risposta negativa:

- e) Se ciò sia compatibile con i consolidati principi di diritto cui è vincolato il giudice tedesco, in base al Grundgesetz (Costituzione tedesca).

In caso affermativo:

- f) In qual modo gli organi tedeschi incaricati dell'attuazione della legge risolvano il conflitto tra norme cogenti del diritto internazionale e i requisiti sanciti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. In merito al riconoscimento di un esercizio abusivo del diritto di recesso del consumatore in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE:

- a) Se l'esercizio del diritto di recesso possa essere abusivo in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE.

In caso affermativo:

- b) Se il riconoscimento di un esercizio abusivo del diritto di recesso consiste in una limitazione temporale di detto diritto, necessariamente disciplinata da una legge del Parlamento.

In caso di risposta negativa:

- c) Se il riconoscimento di un esercizio abusivo del diritto di recesso presupponga *ratione personae* che il consumatore fosse al corrente della persistenza del proprio diritto di recesso ovvero debba quantomeno rispondere per grave negligenza della propria ignoranza.

In caso di risposta negativa:

- d) Se la possibilità per il creditore di fornire *a posteriori* al mutuatario le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), della direttiva 2008/48/CE, consentendo in tal modo che il termine di recesso inizi a decorrere, osti al riconoscimento in buona fede di un esercizio abusivo del diritto di recesso.

In caso di risposta negativa:

- e) Se ciò sia compatibile con i consolidati principi di diritto cui è vincolato il giudice tedesco, in base al Grundgesetz (Costituzione tedesca).

In caso affermativo:

- f) In qual modo gli organi tedeschi incaricati dell'attuazione della legge risolvano il conflitto tra norme cogenti del diritto internazionale e i requisiti sanciti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

5. Indipendentemente dalla risposta alle precedenti questioni:

- a) Se sia compatibile con il diritto dell'Unione, in particolare con il diritto di recesso sancito dall'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, lettera b), della direttiva 2008/48/CE il fatto che, in base al diritto nazionale, nel caso di un contratto di credito collegato ad un contratto di acquisto, a seguito del valido esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva medesima

- aa) il diritto del consumatore, nei confronti del creditore, al rimborso delle rate di mutuo versate sia esercitabile solo successivamente alla riconsegna al creditore del bene acquistato da parte del consumatore stesso ovvero dell'esibizione della prova dell'avvenuta spedizione del bene de quo;
- bb) l'azione del consumatore volta ad ottenere il rimborso delle rate di mutuo dallo stesso versate a seguito della consegna del bene

acquistato debba essere respinta in quanto infondata, fin quando il creditore non sia costituito in mora per mancata accettazione del bene acquistato.

In caso di risposta negativa:

- b) Se risulti dal diritto dell'Unione l'inapplicabilità delle disposizioni nazionali menzionate sub a) aa) e/o a) bb).

Indipendentemente dalla risposta alle questioni sub II. da 1. a 5.:

6. Se l'articolo 348 a, paragrafo 2, punto 1, della ZPO, nella parte relativa alla pronuncia di ordinanze di rinvio ai sensi dell'articolo 267, paragrafo 2, TFUE, sia incompatibile con la legittimazione al rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali previsto da quest'ultima norma e sia pertanto inapplicabile alla pronuncia di ordinanze di rinvio.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (in prosieguo: la «direttiva 2008/48»), in particolare: articolo 10, paragrafo 2, lettere l), p), r), e t), nonché articolo 14, paragrafo 1

Disposizioni nazionali pertinenti

Grundgesetz (Costituzione tedesca; in prosieguo: il «GG»), in particolare articolo 25

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (Disposizioni preliminari al codice civile tedesco; in prosieguo: l'«EGBGB»), articolo 247, paragrafi 3, 6, 7 e 12

Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), in particolare articoli 242, 247, 273, 274, 288, 295, 322, 355, 356 b, 357, 357 a, 358, 495 e 502

Zivilprozessordnung (codice di procedura civile tedesca; in prosieguo: la «ZPO»), articolo 348 a

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale è scaturita da due contesti di fatto distinti.

- 2 Nella prima fattispecie, il ricorrente stipulava con la resistente, in data 12 aprile 2017, un contratto di mutuo destinato all'acquisto di un veicolo usato presso una concessionaria. Nella preparazione e conclusione del contratto di credito, il venditore agiva come intermediario della resistente, utilizzando i moduli contrattuali dalla medesima predisposti. A termini del contratto di credito, il prezzo ammontava a EUR 14 880 e il residuo importo di EUR 12 880, al netto dell'acconto versato pari a EUR 2 000, veniva finanziato con il mutuo. Con l'aggiunta di interessi di importo pari a EUR 944,37, il ricorrente doveva dunque restituire alla resistente la somma di EUR 13 824,37.
- 3 Il ricorrente veniva informato del proprio diritto di recesso nel contratto concluso nel modo seguente:

«Diritto di recesso

Il mutuatario può recedere dal contratto, senza obbligo di motivazione, entro il termine di 14 giorni. Tale termine inizia a decorrere dalla conclusione del contratto, ma in ogni caso solo dopo che siano state fornite al mutuatario tutte le informazioni obbligatorie previste dall'articolo 492, paragrafo 2, del BGB (ad esempio, in ordine alla tipologia di credito, all'importo netto del credito e alla scadenza del contratto) ...».
- 4 Quanto al resto, sotto la rubrica «Disposizioni specifiche per altri contratti» venivano fornite informazioni relative a contratti collegati, peraltro irrilevanti per il ricorrente, non avendo questi concluso contratti del genere.
- 5 In un primo momento, il ricorrente versava regolarmente le rate previste; tuttavia con messaggio di posta elettronica del 1° aprile 2020 egli revocava la propria dichiarazione di volontà diretta alla conclusione del contratto di credito. Il ricorrente sostiene l'efficacia del recesso, in quanto il termine di recesso non avrebbe iniziato a decorrere in conseguenza dell'inesattezza dell'informativa sul recesso e delle informazioni obbligatorie. Il ricorrente chiede di dichiarare di non essere tenuto, per effetto del recesso e con decorrenza dalla propria dichiarazione, a versare né interessi né rimborsi. In caso di accoglimento della domanda, il ricorrente chiede il rimborso delle rate di mutuo già corrisposte e dell'acconto versato alla venditrice per un importo complessivo pari a EUR 10 110,11, da pagarsi successivamente alla consegna del veicolo acquistato, nonché l'accertamento giudiziale della mora della resistente con riguardo all'accettazione del veicolo.
- 6 La resistente chiede il rigetto del ricorso, deducendo di aver debitamente fornito al ricorrente sia l'informativa sul recesso sia tutte le informazioni obbligatorie. Quanto all'informativa sul recesso, essa avrebbe utilizzato il modello previsto dalla legge e potrebbe pertanto invocare l'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, prima e terza frase, dell'EGBGB (cosiddetta *fictio legis*) con la conseguente decadenza dal recesso.

7 In subordine e in via riconvenzionale, la resistente chiede di condannare il ricorrente al pagamento di un'indennità pari a EUR 7 843 e di accertare l'obbligo del ricorrente di versare un'ulteriore indennità, oltre a detto importo, a titolo di perdita di valore del veicolo riconducibile ad un uso non necessario del medesimo al fine di testarne la natura, le caratteristiche e il funzionamento. La resistente pone alla base della propria richiesta di pagamento di una somma superiore a EUR 7 843 la perdita di valore già subita corrispondente a detto importo.

8 La seconda fattispecie corrisponde essenzialmente alla prima. Il ricorrente veniva informato del proprio diritto di recesso come segue:

«Diritto di recesso

Ella può recedere dal contratto, senza obbligo di motivazione, entro il termine di 14 giorni. Tale termine inizia a decorrere con la conclusione del contratto, ma in ogni caso solo dopo che Le siano state fornite tutte le informazioni obbligatorie previste dall'articolo 492, paragrafo 2, del BGB (ad esempio, in ordine alla tipologia di credito, all'importo netto del credito e alla scadenza del contratto) ...».

9 Per il resto, sotto la rubrica «Disposizioni specifiche per altri contratti» venivano fornite informazioni relative a contratti collegati, peraltro irrilevanti per il ricorrente, non avendo questi concluso contratti del genere. Diversamente dal primo caso, le informazioni recano però la condizione «purché conclusi».

10 Anche nella fattispecie in esame, il ricorrente revocava la propria dichiarazione di volontà diretta alla conclusione del contratto di credito.

11 Il ricorrente sostiene l'efficacia del recesso, in quanto il termine di recesso non avrebbe iniziato a decorrere in conseguenza dell'inesattezza dell'informativa sul recesso e delle informazioni obbligatorie. Il ricorrente chiede pertanto alla resistente il rimborso delle rate di mutuo già corrisposte e dell'acconto versato al venditore, da pagarsi successivamente alla consegna del veicolo acquistato, nonché l'accertamento giudiziale della mora della resistente con riguardo all'accettazione del veicolo con liberatoria del ricorrente dal proprio obbligo di versamento tanto di interessi, quanto di rimborsi a decorrere dal ricevimento della dichiarazione di recesso.

12 La resistente chiede il rigetto del ricorso, deducendo di aver debitamente fornito al ricorrente sia l'informativa sul recesso sia tutte le informazioni obbligatorie. Quanto all'informativa sul recesso, essa avrebbe utilizzato il modello previsto dalla legge e potrebbe pertanto invocare l'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, prima e terza frase, dell'EGBGB con la conseguente decadenza dal recesso. In subordine, essa sostiene che il comportamento del ricorrente costituirebbe un abuso del diritto, in quanto il ricorrente contesterebbe, sulla base di una circostanza per il medesimo chiaramente identificabile (quali contratti collegati siano stati stipulati), l'efficacia dell'informativa sul recesso, sebbene quest'ultima non sia stata per lui ingannevole, e inoltre lo stesso ricorrente abbia

continuato ad usare il veicolo senza offrirne la riconsegna alla resistente, in attuazione del proprio obbligo di prestazione preventiva, in una maniera tale da costituire il motivo del ritardo della resistente nell'accettazione. Inoltre, il ricorrente si opporrebbe a torto alla richiesta dell'indennità fatta valere dalla resistente nel caso di risoluzione del contratto. In subordine, ove il ricorso sia considerato fondato, la resistente chiede di condannare il ricorrente alla riconsegna del veicolo acquistato e di accertare il suo obbligo di pagamento dell'indennità per la perdita di valore del veicolo stesso, riconducibile al suo uso non necessario al fine di testarne la natura, le caratteristiche e il funzionamento. Il ricorrente chiede di dichiararsi l'assenza di alcun suo obbligo al versamento dell'indennità richiesta dalla resistente.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 13 L'accoglimento della domanda dipende dall'efficacia o meno del recesso dal contratto di credito e dall'eccepibilità o meno della decadenza da parte della resistente, oppure dalla possibilità di invocare l'esercizio abusivo del diritto di recesso.
- 14 Quanto alle questioni pregiudiziali nel dettaglio, il Collegio remittente espone le seguenti osservazioni:
- 15 Sulle questioni sub 1. a) e b): L'efficacia della dichiarazione di recesso del ricorrente presuppone che il termine previsto ai fini dell'esercizio del diritto di recesso di due settimane ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 2, prima frase, del BGB, non fosse ancora scaduto al momento della dichiarazione stessa. Tuttavia, a termini dell'articolo 356 b, paragrafo 2, prima frase, del BGB, il termine per il recesso non inizia a decorrere nel caso in cui le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 492, paragrafo 2, del BGB, e dell'articolo 247, paragrafi da 6 a 13, dell'EGBGB non siano integralmente contenute nel contratto di credito. In tal caso, il termine di cui all'articolo 356 b, paragrafo 2, secondo periodo, inizia a decorrere solo dopo che siano state fornite le informazioni obbligatorie. Nella specie, si potrebbero considerare incomplete le informazioni obbligatorie, in particolare, laddove non sia stata debitamente fornita l'informativa sul recesso o quantomeno laddove una delle informazioni prescritte per legge fosse contenuta nel contratto di credito in maniera incompleta o inesatta.
- 16 In caso di informazioni obbligatorie incomplete il recesso sarebbe, in linea di principio, consentito, in quanto la normativa tedesca non prevede l'estinzione del diritto di recesso per i contratti di credito ai consumatori. Il legislatore nazionale ha scelto consapevolmente un diritto di recesso illimitato nel tempo.
- 17 Nella fattispecie in esame, le informazioni dovrebbero pertanto considerarsi incomplete in particolare nel caso in cui l'informativa sul recesso non sia stata debitamente fornita ai sensi dell'articolo 247, paragrafi 6, secondo comma, terza frase, e 12, primo comma, dell'EGBGB.

- 18 In ogni caso, l'articolo 247, paragrafi 6, secondo comma, terza frase, e 12, primo comma, terza frase, dell'EGBGB dispongono che una clausola contrattuale, corrispondente, nella sua forma evidenziata e nella sua chiara formulazione, al modello di cui all'allegato 7 dell'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, e paragrafo 12, primo comma, dell'EGBGB soddisfi i requisiti stabiliti dall'articolo 247, paragrafo 6, secondo comma, prima e seconda frase, nonché paragrafo 12, primo comma, seconda frase, punto 2, lettera b), dell'EGBGB (cosiddetta *fictio legis*).
- 19 Tuttavia, il Collegio remittente non ritiene che tale *fictio legis* sia compatibile con la sentenza del 26 marzo 2020, Kreissparkasse Saarlouis (C-66/19, EU:C:2020:242). Seguono osservazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle formulate con riguardo alle questioni sub 1.a) e b) ai punti da 10 a 15 della sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale C-336/20, cui viene fatto rinvio.
- 20 Inoltre, il Collegio remittente tiene conto di una recente decisione del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania; in prosieguo: il «BGH»), del 27 ottobre 2020, nella quale il BGH ha significativamente esteso la cosiddetta *fictio legis*. Il BGH, se è pur vero che in tale decisione si è discostato dalla propria pregressa giurisprudenza, secondo la quale l'enumerazione a titolo esemplificativo delle informazioni obbligatorie a mezzo del rinvio all'articolo 492, paragrafo 2, del BGB contenuto nell'informativa sul recesso costituisce un'informazione chiara e comprensibile, ha tuttavia riconosciuto l'esistenza di un abuso di diritto qualora il consumatore faccia valere l'assenza della *fictio legis*, sebbene egli fosse in grado di individuare chiaramente nel caso di specie la divergenza dal modello e fosse quindi irrilevante per il medesimo.
- 21 Dalla tesi del BGH, secondo cui la stessa riconoscibilità di un'inesattezza nell'informativa sul recesso renderebbe abusiva l'invocazione dell'assenza della *fictio legis*, discende che la tutela fornita dal modello divenga l'ipotesi normale ove il recesso da un contratto di credito ai consumatori venga dichiarato oltre i 14 giorni successivi alla conclusione del contratto. È frequente il caso in cui la divergenza dall'informativa sul recesso fornita dal modello sia chiaramente riconoscibile dal consumatore. Conseguentemente, il diritto di recesso potrebbe essere validamente esercitato solo in via eccezionale.
- 22 Una siffatta interpretazione della legge, unitamente all'estensione in via giurisdizionale di una deroga prevista dal diritto nazionale, comporta che il diritto di recesso del consumatore sancito a livello dell'Unione risulterebbe quasi del tutto vanificato, per cui, ad avviso del Collegio remittente, appare logica l'attribuzione di effetti diretti alla direttiva, come anche nel caso della violazione di principi generali del diritto dell'Unione.
- 23 In considerazione del fatto che, nella prima fattispecie, il ricorrente era in grado di riconoscere che non era stato stipulato alcun contratto collegato, gli sarebbe preclusa, in base alla giurisprudenza nazionale, l'invocazione dell'assenza della *fictio legis*, verificandosi la decadenza dal diritto di recesso, il quale sarebbe

pertanto inefficace. Nella seconda fattispecie, alla luce del fatto che le informazioni sul diritto di recesso figuranti nel contratto di mutuo recavano la condizione «purché conclusi», la *fictio legis* troverebbe, secondo la giurisprudenza nazionale, immediata applicazione e si verificherebbe del pari una decadenza dal diritto, il quale sarebbe pertanto inefficace.

- 24 Le questioni sub 1.a) e b) vengono sottoposte alla Corte al fine di chiarire se la cosiddetta *fictio legis* sia in contrasto con la direttiva 2008/48 e, inoltre, se la *fictio legis* possa essere disapplicata.
- 25 Sulla questione sub 2.a) (Informazioni sul tasso debitore): le osservazioni relative a detta questione sono sostanzialmente corrispondenti a quelle formulate con riguardo alla questione sub 2.a) della domanda di pronuncia pregiudiziale C-38/21. A tal proposito viene fatto rinvio ai punti da 14 a 16 della sintesi di detta domanda.
- 26 Sulla questione sub 2.b) (Indennità per rimborso anticipato): le osservazioni relative a detta questione sono sostanzialmente corrispondenti a quelle formulate con riguardo alle questioni sub 4.a) e b) della domanda di pronuncia pregiudiziale C-187/20. A tal proposito viene fatto rinvio ai punti da 31 a 33 della sintesi di detta domanda.
- 27 Sulla questione sub 2.c) (Informazioni sul tasso degli interessi di mora): appare dubbio in qual modo debba essere inteso l'articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48, secondo il quale nel contratto di credito deve figurare in modo chiaro e conciso il tasso degli interessi in caso di pagamento ritardato applicabile al momento della conclusione del contratto di credito e le modalità di eventuale variazione dello stesso.
- 28 Potrebbe essere sufficiente che nel contratto venga ripreso il contenuto della disciplina legale degli interessi di mora nel diritto nazionale (nel caso di specie, l'articolo 288, paragrafo 1, seconda frase, del BGB). Il Collegio remittente rileva che il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), in una decisione del febbraio 2020, ha considerato corretta detta interpretazione, senza lasciar adito a ragionevoli dubbi.
- 29 Ad avviso del Collegio remittente, tale interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48 non è però vincolante. La locuzione «applicabile al momento della conclusione del contratto di credito» contenuta nella direttiva, ma non nella normativa nazionale, e l'obbligo di chiarezza e concisione potrebbero deporre a favore del fatto che il tasso d'interesse di mora al momento vigente debba essere indicato con la massima precisione possibile, vale a dire espresso quale valore numerico assoluto, ovvero quantomeno indicando il livello del tasso di base attualmente vigente, espresso quale valore numerico assoluto conformemente all'articolo 247 del BGB, potendo il consumatore, in tal modo, determinare il tasso attuale d'interesse di mora con una semplice addizione (+ 5 punti percentuali). Anche la formulazione del punto 3 dell'allegato II della

direttiva 2008/48 (Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori) avvalora il rilievo secondo cui il tasso concretamente applicabile dev'essere espresso in valore numerico.

- 30 Potrebbe peraltro non essere sufficientemente chiaro e conciso, in ordine alla variazione del tasso d'interesse in caso di pagamento ritardato, il rinvio al fatto che gli interessi legali di mora vengono calcolati in ragione del tasso di base applicabile maggiorato di 5 punti percentuali. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, la conoscenza e una corretta comprensione, da parte del consumatore, degli elementi che il contratto di credito deve contenere, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, sono necessarie per l'esercizio dei diritti del consumatore. Il rinvio a un testo legislativo o regolamentare non è sufficiente (sentenza del 26 marzo 2020, Kreissparkasse Saarlouis, C-66/19, EU:C:2020:242, punti da 45 a 47). Al fine di consentire al consumatore di valutare il livello del tasso d'interesse di mora, potrebbe essere pertanto necessario che il contratto di credito rechi quantomeno l'indicazione del tasso di riferimento applicabile (tasso di base) e della sua variabilità.
- 31 Sulla questione sub 2.d) (Accesso ad un meccanismo extragiudiziale di reclamo e di ricorso): le osservazioni relative a detta questione sono sostanzialmente corrispondenti a quelle formulate con riguardo alla sesta questione della domanda di pronuncia pregiudiziale C-187/20. A tal proposito, viene fatto rinvio ai punti da 36 a 38 della sintesi di detta domanda. A titolo integrativo, il Collegio remittente sottolinea, anche in tal caso richiamando la sentenza del 26 marzo 2020, Kreissparkasse Saarlouis (C-66/19, EU:C:2020:242), di non considerare sufficiente un mero rinvio a un testo legislativo o regolamentare che stabilisce i diritti e gli obblighi delle parti consultabile altrove, per cui, a suo avviso, nello stesso contratto di credito devono figurare tutte le formalità necessarie ai fini della ricevibilità di un reclamo.
- 32 Sulle questioni sub 2. e) e f) (Se qualsiasi informazione obbligatoria non debitamente fornita comporti che il termine di recesso non inizi a decorrere): le osservazioni del Collegio remittente sono sostanzialmente corrispondenti a quelle formulate con riguardo alla questione sub 2.d) della domanda di pronuncia pregiudiziale C-336/20. A tal proposito viene fatto rinvio ai punti da 17 a 19 della sintesi di detta domanda.
- 33 Sulle questioni sub 3. da a) a f) (Decadenza) e sub 4. da a) a f) (Abuso del diritto): le osservazioni del giudice remittente sono sostanzialmente corrispondenti a quelle formulate con riguardo alle questioni sub 3. da a) a f) e sub 4. da a) a f) della domanda di pronuncia pregiudiziale C-38/21. A tal proposito viene fatto rinvio ai punti da 18 a 39 della sintesi di detta domanda.
- 34 Sulla quinta questione (Obbligo di prestazione preventiva del consumatore in caso di restituzione a seguito di recesso): secondo la disposizione nazionale di cui all'articolo 357, paragrafo 4, prima frase, del BGB, in caso di recesso da una vendita di beni di consumo il professionista (e, in presenza di un contratto di

vendita collegato ad un contratto di credito, il creditore che subentra al professionista ai sensi dell'articolo 358, paragrafo 4, quinta frase, del BGB) può rifiutarsi di procedere al rimborso delle prestazioni ricevute (rate di mutuo e l'eventuale acconto) finché non abbia ricevuto, a sua volta, i beni acquistati oppure il consumatore non abbia dimostrato di averli spediti.

- 35 Il BGH ritiene che dall'articolo 358, paragrafo 4, prima frase, in combinato disposto con l'articolo 357, paragrafo 4, prima frase, del BGB deriva che il consumatore, a seguito del recesso da un contratto di mutuo collegato a un contratto di vendita, sia tenuto alla previa restituzione del veicolo al creditore. Il riconoscimento dell'esistenza di un obbligo di prestazione preventiva implica che il diritto proprio del consumatore al rimborso delle prestazioni eseguite possa essere esercitato nei confronti del creditore solo allorché abbia restituito il veicolo o abbia dimostrato di averlo inviato. In considerazione dell'esistenza di tale obbligo, ad avviso del BGH, il ricorso proposto dal consumatore per ottenere il pagamento, a seguito dell'esecuzione della prestazione preventiva, potrebbe risultare fondato solo nel caso in cui il consumatore abbia messo in mora il creditore nell'accettazione. Tale mora può aver luogo pertanto solo a mezzo di offerta reale in forza dell'articolo 294 del BGB, dunque tramite un'offerta presso la sede commerciale della resistente oppure l'invio del veicolo, di cui sia possibile fornire una prova. Un'offerta verbale ai sensi dell'articolo 295 del BGB, in presenza di un obbligo di prestazione preventiva, non è sufficiente nemmeno nel caso in cui il creditore abbia rifiutato la riconsegna del bene venduto.
- 36 In entrambe le fattispecie in esame, ne deriva che i due ricorsi, a prescindere dalla questione dell'efficace esercizio del diritto di recesso, dovrebbero essere respinti in quanto attualmente infondati, qualora il diritto nazionale contemplice un obbligo di prestazione preventiva dei ricorrenti e laddove una condanna al pagamento a seguito della restituzione del veicolo sia fondata solo a decorrere dalla costituzione in mora del creditore. Infatti, non è stato dedotto né che i ricorrenti abbiano restituito i veicoli o abbiano dimostrato di averli spediti, né che le resistenti siano state costituite in mora a mezzo di un'offerta reale in forza dell'articolo 294 del BGB.
- 37 Tale obbligo di prestazione preventiva del consumatore è stato recentemente confermato dal BGB in una decisione del 10 novembre 2020. Il Collegio remittente chiede se tale interpretazione del diritto nazionale, nella parte in cui prevede, in base alla giurisprudenza delle Corti supreme, un obbligo di prestazione preventiva, sia in contrasto con l'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 2008/48/CE o con un'altra disposizione di diritto dell'Unione.
- 38 L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore viene, infatti, significativamente limitato nella pratica, laddove il consumatore debba restituire il bene acquistato prima di poter richiedere in via giurisdizionale il rimborso delle rate di mutuo spettantegli. Nel caso in cui il consumatore debba restituire l'autoveicolo, senza sapere se il recesso sia efficace e in quanto tempo possa ricevere la prestazione dovuta dal creditore, ciò lo indurrebbe a soprassedere al

recesso anche qualora l'esercizio del diritto di recesso possa essere di per sé giustificato.

- 39 Nemmeno il riconoscimento di un obbligo di prestazione preventiva è necessario ai fini della tutela dei legittimi interessi del creditore. L'esigenza di garantire il creditore è soddisfatta anche nel caso in cui quest'ultimo sia obbligato al rimborso dei pagamenti effettuati dal consumatore dietro restituzione dell'autoveicolo. L'esistenza di un diritto di ritenzione ai sensi dell'articolo 273 del BGB tutela adeguatamente il professionista, in quanto egli non è tenuto alla prestazione prima di ricevere un'offerta reale del veicolo.
- 40 Inoltre, tale interpretazione dell'articolo 357, paragrafo 4, del BGB, sviluppata dalle Corti supreme, priva del suo effetto utile il diritto di recesso stabilito dalla direttiva 2008/48 in forza del suo articolo 14, paragrafo 1, in caso di contratti di mutuo stipulati con i consumatori e collegati a contratti di vendita, ostacolando così, in misura significativa, il raggiungimento delle finalità sostanzialmente perseguite dalla direttiva.
- 41 A parere del Collegio remittente, l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 potrebbe dunque avere un effetto diretto nel senso della disapplicazione di una disposizione di diritto nazionale, la quale consenta al consumatore, nel caso di un contratto di credito collegato a un contratto di vendita, di esercitare il proprio diritto al rimborso delle rate di mutuo versate, a seguito dell'esercizio efficace del diritto di recesso nei confronti del creditore ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva medesima, solo dopo che il consumatore abbia a sua volta consegnato al creditore il bene acquistato oppure abbia dimostrato di avergli spedito il bene de quo. Del pari inapplicabile potrebbe essere una disposizione secondo la quale il ricorso proposto dal consumatore successivamente alla consegna del bene acquistato e volto ad ottenere il rimborso delle rate di mutuo dallo stesso versate debba essere respinto in quanto infondato, fin quando il creditore non sia stato costituito in mora con riguardo all'accettazione del bene oggetto della compravendita.
- 42 Sulla sesta questione (Legittimazione al rinvio del giudice monocratico): le osservazioni del Collegio remittente sono sostanzialmente corrispondenti a quelle formulate con riguardo alla quarta questione della domanda di pronuncia pregiudiziale C-336/20. A tal proposito viene fatto rinvio ai punti da 30 a 33 della sintesi di detta domanda.
- 43 Va infine segnalato che le questioni oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale sono parzialmente coincidenti con le questioni formulate nelle cause già pendenti C-33/20, C-155/20, C-187/20, C-336/20 e C-38/21, per cui viene suggerita una riunione delle cause.